

ALLEGATO

Il capitolo E dell'allegato IX è rimpiazzato dal seguente:

«CAPITOLO E

Importazione di ovini e caprini

Gli animali delle specie ovina e caprina importati nella Comunità successivamente al 1° ottobre 2003 sono soggetti alla presentazione di un certificato sanitario attestante che:

- a) sono stati partoriti e allevati continuativamente in aziende in cui non è stato mai diagnosticato un caso di scrapie e, nel caso di ovini e caprini da riproduzione, soddisfano i requisiti dell'allegato VIII, capitolo A, sezione I, lettera a), punti i) e ii);
- b) oppure sono ovini del genotipo della proteina prionica ARR/ARR quale definito nell'allegato I della decisione 2002/1003/CE della Commissione, provenienti da un'azienda in cui negli ultimi sei mesi non è stato segnalato nessun caso di scrapie.

Se essi sono destinati a uno Stato membro che beneficia, su tutto o parte del suo territorio, delle disposizioni di cui all'allegato VIII, capitolo A, sezione I, lettere b) o c), essi soddisfano le garanzie addizionali, generali o specifiche, definite conformemente alla procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2.»

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE